



# COMUNE DI CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Codice Ente 10313

## DELIBERAZIONE N. 30

- Soggetta invio ai Capigruppo consiliari, in elenco, contestualmente alla pubblicazione.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Esame ed approvazione, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/20216, erogazione di un contributo straordinario alla società "Baradello 2000 SpA" e del connesso schema di convenzione relativi al realizzato invaso artificiale all'interno del demanio sciabile comunale, funzionale all'innervamento programmato e funzionale anche ad uso antincendio e, successivamente alla futura eventuale concessione di derivazione acqua superficiale ad uso promiscuo, ad uso acquedottistico.

L'anno **DuemilaVENTIQUATTRO** addì **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **21.40** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SABBADINI Ilario	Sindaco
GOTTARDI Giorgio	Vicesindaco
NEGRI Davide Pietro	Assessore
<b>Totali</b>	

Presenti	Assenti
x	
x	
x	
<b>3</b>	<b>==</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **AUSILIARI Dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SABBADINI Ilario**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** Esame ed approvazione, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/20216, erogazione di un contributo straordinario alla società "Baradello 2000 SpA" e del connesso schema di convenzione relativi al realizzato invaso artificiale all'interno del demanio sciabile comunale, funzionale all'innevamento programmato e funzionale anche ad uso antincendio e, successivamente alla futura eventuale concessione di derivazione acqua superficiale ad uso promiscuo, ad uso acquedottistico.

---

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, al comma 1, stabilisce che: "*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*";
- l'art. 3 dello Statuto del Comune di Corteno Golgi indica, tra le finalità che l'Ente è chiamato a perseguire, la promozione, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità;

### **PREMESSO**, inoltre, che:

- il Comune di Corteno è titolare del servizio pubblico locale di "trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane" all'interno del demanio sciabile in località S. Pietro;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 05 luglio 2002, ad oggetto "*Progetto di rilancio del comprensorio sciistico del Baradello. Determinazioni in ordine alle concessioni comunali per l'esercizio degli impianti sciistici di risalita*", è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento di ristrutturazione degli impianti sciistici ed infrastrutture nel comprensorio del Baradello in Comune di Corteno Golgi (BS) ed è stata individuato nella società "Baradello 2000 S.p.A." il soggetto a cui affidare la titolarità delle concessioni comunali per la gestione degli impianti di risalita e accessori ricompresi nel progetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 17 dicembre 2004, ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla concessione comunale per l'esercizio dell'impianto sciistico di risalita seggiovia quadriposto S. Pietro - Piana dei Galli nel comprensorio sciistico del Baradello*", sono state dettate le linee di indirizzo per il rilascio della concessione in argomento;
- con provvedimento comunale in data 24 dicembre 2004, prot. 8297, è stata formalmente rilasciata alla Società "Baradello 2000 S.p.A.", con sede in Corteno Golgi (BS), Via Schivardi n. 104, codice fiscale e partita IVA n. 02183280987, la concessione per l'esercizio dell'impianto a fune denominato "seggiovia quadriposto S. Pietro - Piana dei Galli" esattamente per la durata di anni 30 e con scadenza al 31 dicembre 2034;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 30 giugno 2008 ad oggetto "*Progetto di realizzazione di nuovo edificio ad uso ristoro nel comprensorio sciistico del Baradello. Concessione utilizzo area di proprietà comunale. Approvazione schema di convenzione da stipulare con la società concessionaria Baradello 2000 S.p.A.*" è stato stabilito di confermare la concessione, in capo alla concessionaria Società "Baradello 2000 SpA", delle aree di proprietà comunale necessarie per la gestione del demanio sciabile del Baradello, ivi compresi gli impianti e strutture accessorie;
- in tutti detti provvedimenti, così come in altri di programmazione comunale e sovracomunale, si rileva la caratteristica di pubblica utilità delle iniziative da attivarsi nel comprensorio sciistico del Baradello, stante la valenza strategica del progetto per il territorio locale;

### **RICHIAMATI**, inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31 maggio 2001 mediante la quale è stato approvato lo "schema di capitolato per concessioni di costruzione ed esercizio di impianti sciistici di risalita nel Comune di Corteno Golgi", schema fatto proprio esplicitamente dal provvedimento comunale in data 24 dicembre 2004, prot. 8297, mediante il quale è stata formalmente rilasciata alla Società "Baradello 2000 S.p.A." la concessione per l'esercizio dell'impianto a fune denominato "seggiovia quadriposto S. Pietro - Piana dei Galli" esattamente per la durata di anni 30 e con scadenza al 31 dicembre 2034;
- nello specifico l'art. 12 del poc'anzi citato schema di capitolato che letteralmente prevede che "Al concessionario vengono accordati altresì i diritti reali prescritti per occupare ed utilizzare i terreni comunali per il passaggio dell'impianto e, limitatamente alla stagione invernale, delle piste di discesa, per la realizzazione ed il mantenimento in loco delle stazioni ed opere connesse (con esclusione delle superfici destinate ad uso commerciale), nonché per l'installazione di eventuali impianti di innevamento artificiale, in quanto autorizzati dal Comune di Corteno Golgi - OMISSIS - L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio della concessione o successivamente, può valutare di concedere l'esenzione, in tutto o in parte, degli indennizzi di cui sopra, tenendo in considerazione la valenza dell'impianto per l'economia del territorio o altri motivi di interesse generale. Il concessionario, prima di utilizzare i terreni comunali per le piste di discese dovrà ottenere dall'Amministrazione comunale apposita autorizzazione, che potrà essere negata solo per motivi di carattere urbanistico-ambientale o di pericolosità.";

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto premesso e richiamato:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 28 in data 20/07/2022, a fronte della realizzazione di una progettualità presentata dalla società "Baradello 2000 S.p.A." e concordata con l'Amministrazione comunale, concernente la realizzazione e la gestione di un vaso artificiale al servizio principale delle necessità del comprensorio sciistico comunale, la cui esatta consistenza si evince dal progetto depositato agli atti del Comune, ha autorizzato la costituzione gratuita a favore della società "Baradello 2000 S.p.A." di un diritto di superficie ai sensi degli artt. 952 c.c. e ss., o diritto simile, sulle aree di proprietà comunale interessate dalla operazione, diritto che potesse quindi consentire così la costruzione e la gestione dell'opera secondo la progettualità presentata;
- tale progettualità prevedeva la realizzazione di un vaso artificiale avente una pluralità di funzioni:
  - innevamento programmato del demanio sciabile del comprensorio sciistico comunale;
  - antincendio: data la localizzazione e la capienza costituisce punto di prelievo di risorsa idrica per eventuali interventi sul vasto comprensorio boschivo Comunale;
  - idro/potabile: data la quota altimetrica di collocazione e la capienza, successivamente alla futura eventuale concessione di derivazione di acqua superficiale ad uso promiscuo, l'vaso potrà essere adibito al potenziamento della rete comunale acquedottistica della Frazione S. Pietro (al fine di ridurre le croniche criticità di erogazione di acqua nei periodi di maggior afflusso turistico);

**EVIDENZIATO** che:

- la realizzazione di tale vaso artificiale, per le citate molteplici funzioni di interesse pubblico che esso può svolgere, riveste carattere di pubblica utilità per il territorio di Corteno Golgi;
- stante il primario utilizzo di tale vaso artificiale al servizio delle necessità del comprensorio sciistico comunale, tale opera, come assentito dagli atti regolatori comunali citati in premessa, è stata realizzata dal concessionario società "Baradello 2000 S.p.A." per il tramite dei seguenti titoli:
  1. deliberazione CC n. 28 in data 20/07/2022, in considerazione della progettualità presentata dalla società "Baradello 2000 S.p.A." e concordata con l'Amministrazione comunale, mediante la quale si è autorizzata la costituzione gratuita a favore della società "Baradello 2000 S.p.A." di un diritto di superficie ai sensi degli artt. 952 c.c. e ss., o diritto simile, sulle aree di proprietà comunale interessate dalla operazione, autorizzando sin da subito la Società "Baradello 2000 S.p.A.", nell'attesa della formalizzazione ai sensi di legge del contratto di costituzione del diritto di superficie a favore della stessa, all'immissione in possesso dei terreni interessati dalla progettualità, anche ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni urbanistico - edilizie e conseguenti lavori;
  2. permesso di costruire n. 1747 del 22/07/2022 rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Tecnica comunale;

3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per opere in variante al PDC n. 1747 protocollo 12578 del 10/11/2023;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che:

- la proprietà di tale invaso e le sue funzionalità, alla scadenza del citato diritto di superficie, rimarranno in capo al Comune ai sensi dell'art. 953 c.c., proprietario del sedime;
- la società "Baradello 2000 SpA" è una società mista pubblico – privata di cui è socio il Comune di Corteno Golgi (partecipazione assentita dal D.Lgs. n. 175/2016, art. 4, c. 7), costituita al fine della realizzazione e della gestione degli impianti di trasporto a fune, ed impiantistica strumentale connessa, funzionali al S.P.L. comunale di mobilità turistico-sportiva;
- la società "Baradello 2000 Spa" è concessionario gestore di tale S.P.L. comunale ai sensi della già citata concessione comunale prot. 8297, in data 24/12/2004, per la durata di anni 30, con scadenza il 31/12/2034;

**PRESO ATTO** di tutto quanto or ora premesso e **PREMESSO**, inoltre, che:

- la L.R. della Lombardia n. 5/2020, intitolata "*Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia ...*", all'interno degli artt. 20 "*Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche*" e 23 "*Disposizione transitorie finali*", prevede risorse in favore dei territori interessati da grandi derivazioni idroelettriche;
- l'utilizzo di tali risorse in favore dei territori interessati da grandi derivazioni idroelettriche è disciplinato, in particolare, attraverso all'art. 53 bis, comma 5, della L.R. 26/2003 al fine di "*concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale dei territori interessati*";
- la Comunità Montana di Valle Camonica è risultata assegnataria di fondi a valere sulle precitate leggi regionali a seguito di riparto operato da Regione Lombardia ed a protocollo di intesa stipulato con la Provincia di Brescia, fondi quindi da utilizzare, ai sensi dell'art. 53 bis, comma 5, della L.R. 26/2003, a favore di enti locali che hanno, tra le proprie finalità istituzionali, la valorizzazione del territorio e la salvaguardia ambientale, perseguendo l'obiettivo di individuare e sostenere, specie nelle zone che risentono della presenza di insediamenti di utilizzo idroelettrico, i migliori progetti di investimento che vadano in questa direzione;
- all'interno del protocollo di intesa siglato dalla Comunità Montana di Valle Camonica con la Provincia di Brescia, tra le progettualità da finanziare è annoverato un invaso ad uso antincendio, innnevamento programmato ed acquedottistico in territorio del Comune di Corteno Golgi;
- successivamente, a tal fine, la Comunità Montana di Valle Camonica ha approvato e successivamente sottoscritto con il Comune di Corteno Golgi, ai sensi delle rispettive deliberazioni di Giunta esecutiva n. 73 in data 08/04/2024 e Giunta comunale n. 26 in data 12/04/2024, un protocollo d'intesa per finanziare, con le risorse predette, il già realizzato invaso artificiale al servizio delle necessità del comprensorio sciistico comunale del Comune di Corteno Golgi (funzionale all'innnevamento programmato), funzionale anche ad uso antincendio in considerazione di una zona vastissima fortemente boscosa, e, successivamente alla futura eventuale concessione di derivazione di acqua superficiale ad uso promiscuo, funzionale anche ad uso acquedottistico a potenziamento di una zona fortemente popolosa (la Frazione turistica San Pietro di Corteno Golgi) storicamente con criticità di erogazione di acqua nei periodi di maggior afflusso turistico;
- nel protocollo d'intesa sottoscritto con la Comunità Montana di Valle Camonica, il Comune ha attestato formalmente l'utilizzo del finanziamento in attuazione della deliberazione di CC n. 28 in data 20/07/2022 quale contributo agli investimenti per l'invaso ad uso antincendio, acquedottistico e di innnevamento programmato, localizzato all'interno del demanio sciabile del Comune di Corteno Golgi, mentre la Comunità Montana si è impegnata formalmente a concedere in contropartita il finanziamento per un valore pari ad € 1.000.000 (unmilione/00), che trova copertura finanziaria nei fondi di cui alle citate leggi regionali;

**RAVVISATO** che:

- ai sensi della deliberazione CC n. 28 /2022, del Permesso di Costruire n.1747 del 22/07/2022 nonché della Scia prot. 12578 del 10/11/2023, i lavori relativi all'invaso artificiale in oggetto sono stati realizzati dalla società "Baradello 2000 S.p.A." ad oggi ai soli fini funzionali all'innnevamento programmato del comprensorio sciistico comunale ed all'uso antincendio,

per un valore complessivo di investimento pari ad € 2.614.930,92 (duemilioneisicentoquattordicimilanovecentotrenta/92) IVA ed oneri di legge compresi;

- in considerazione di quanto ad oggi realizzato dalla società, si ravvisa la possibilità di trasferire la somma pervenuta al Comune dalla Comunità Montana pari ad € 1.000.000 (unmilione/00);
- a tal fine si necessita di pervenire alla approvazione ed alla sottoscrizione con la società di una convenzione che disciplini le modalità di trasferimento, sotto forma di contributo straordinario, della somma citata a favore della società "Baradello 2000 S.p.A." e le obbligazioni in capo ad essa per beneficiarne;

**SOTTOLINEATO**, al fine della legittimità di tale operazione, che essendo la società "Baradello 2000 S.p.A." una società mista pubblico-privata partecipata dal Comune di Corteno Golgi, ai sensi dell'art. 14, comma 5, articolo rubricato "*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*", del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), "*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, ((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito)), né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. ... OMISSIS ...*";

**SOTTOLINEATO**, inoltre, che:

- in relazione al sottolineato passaggio di cui all'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 sul tema degli aiuti economici da parte di enti pubblici in favore di una società partecipata, si è espressa, di recente, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con Deliberazione n. 119 del 2020, mediante la quale ha risposto ad un quesito formulato dal Comune di Longarone che si è rivolto alla Corte dei Conti per chiedere «*se è possibile che, nell'ambito della disciplina generale che regola i rapporti tra ente locale socio e società a partecipazione pubblica, un Comune possa deliberare l'erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata, anche come singolo socio senza condividere l'azione di frazionamento con gli altri soci pubblici, al fine di sostenere un investimento ritenuto di pubblico interesse, nel rispetto della normativa europea sulle regole del "de minimis" e del mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente, motivando adeguatamente il provvedimento concessorio*»;
- con tale deliberazione la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ricorda infatti che, nel riferirsi a trasferimenti «straordinari», il legislatore vuole porre l'accento sulla eccezionalità, in quanto extra ordinem, dell'intervento contributivo. L'ente pubblico è dunque tenuto ad evidenziare ed esplicitare la straordinarietà dell'intervento e a fornirne adeguata motivazione con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche. Infatti «*l'art. 14, 5 comma, TUSP fissa un divieto generale di disporre, a qualunque titolo, erogazioni finanziarie "a fondo perduto" in favore di società in grave situazione deficitaria, relegando l'ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con finalità di risanamento aziendale e per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo*» (Corte dei conti, sez. contr. Lazio, n. 66/2018/PAR; Corte dei conti, sez. contr. Lazio, 1/2019/PAR);
- sempre con tale deliberazione la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti si è pronunciata anche sulla possibilità di deliberazione unilaterale dell'intervento finanziario da parte dell'amministrazione comunale istante, senza condivisione con gli altri enti pubblici partecipanti la struttura societaria, sottolineando che nel caso del «trasferimento straordinario» esso può soltanto conseguire, quale atto presupponente («a fronte di», dice l'art. 14, comma 5, secondo periodo, TUSP), ad una serie di atti presupposti (convenzioni; contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti; piano di risanamento) che ne costituiscono l'antecedente logico. È dunque in relazione a tali atti presupposti che deve valutarsi la

necessità di un coinvolgimento di tutti gli enti pubblici partecipanti alla decisione. Tale coinvolgimento, alla luce delle norme e dei principi in materia di controllo pubblico congiunto di un ente, risulta necessario quando l'atto presupposto sia espressivo di decisioni finanziarie e gestionali da considerarsi strategiche per l'attività sociale. È ragionevole ritenere che tale principio di contribuzione in proporzione alla partecipazione sia estensibile per analogia alla fattispecie degli «interventi straordinari» di cui trattasi, salvo che nel conferimento del trasferimento straordinario ed unilaterale da parte di un socio pubblico, senza la compartecipazione degli altri, il soggetto conferente non configuri un'utilità corrispettiva (diretta od indiretta) comunque gravante sui soggetti non conferenti, escludendo in tal modo l'ipotesi dell'accollo di oneri altrui e/o dell'atto con causa mista di natura donativo/liberale;

**DATO ATTO** che:

- la società comunque non rientra nelle casistiche di criticità indicate dalla citata norma, limitativa del potere di intervento da parte degli enti pubblici soci mediante cd. trasferimenti «straordinari»;
- la società ha comunque realizzato, a fronte di legittimi titoli, un investimento strumentale allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ulteriori rispetto alle strette finalità societarie, orientati alla soddisfazione di particolari necessità della collettività amministrata e quindi del singolo socio Comune di Corteno Golgi; nello specifico, un invaso artificiale che, oltre alle funzioni di innevamento programmato, assolve alle seguenti funzioni strategiche:
  - antincendio: data la localizzazione e la capienza costituisce punto di prelievo di risorsa idrica per eventuali interventi sul vasto comprensorio boschivo Comunale;
  - idro/potabile: data la quota altimetrica di collocazione e la capienza, successivamente alla futura eventuale concessione di derivazione di acqua superficiale ad uso promiscuo, l'invaso potrà essere adibito al potenziamento della rete comunale acquedottistica della Frazione S.Pietro (al fine di ridurre le croniche criticità di erogazione di acqua nei periodi di maggior afflusso turistico);
- l'intervento contributivo a favore della società che sarà erogato dal Comune rappresenterà quindi una eccezionalità, in quanto extra ordinem, in considerazione delle citate necessità del singolo socio Comune di Corteno Golgi e della collettività da esso rappresentata;
- la proprietà di tale investimento, alla scadenza del diritto di superficie citato in premessa, rimarrà comunque in capo al Comune ai sensi dell'art. 953 c.c., proprietario del sedime;
- al fine dell'erogazione del citato contributo straordinario alla società, quale suo atto presupposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, viene approvato l'allegato schema di convenzione, ritenuto conforme alle norme citate e meritevole di approvazione, che disciplina le modalità di trasferimento, sotto forma di contributo straordinario, della somma citata a favore della società "Baradello 2000 S.p.A." e le obbligazioni in capo ad essa per beneficiarne;

**RITENUTO** altresì di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di suddetta convenzione con la società "Baradello 2000 SpA", in quanto ritenuta essa, per tutte le motivazioni riportate nel presente atto, meritevole di approvazione;

**VISTO** l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

Per tutto quanto premesso, con voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **D E L I B E R A**

**1 - di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**2 - di attribuire**, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), un contributo straordinario alla società "Baradello 2000 S.p.A." pari ad un valore complessivo di € 1.000.000 (unmilione/00) in considerazione di quanto ad oggi realizzato dalla società ai sensi della deliberazione CC n. 28 in data 20/07/2022, intervento consistente in un invaso artificiale avente una pluralità di funzioni:

- innevamento programmato del demanio sciabile del comprensorio sciistico comunale;
- antincendio, data la localizzazione e la capienza costituisce punto di prelievo di risorsa idrica per eventuali interventi sul vasto comprensorio boschivo Comunale;
- idro potabile, data la quota altimetrica di collocazione e la capienza, successivamente alla futura eventuale concessione di derivazione di acqua superficiale ad uso promiscuo, l'invaso potrà essere adibito al potenziamento della rete comunale acquedottistica della Frazione S.Pietro (al fine di ridurre le croniche criticità di erogazione di acqua nei periodi di maggior afflusso turistico);

**3 - di dare atto** che i lavori ad oggi realizzati dalla società "Baradello 2000 S.p.A." ai soli fini funzionali all'innnevamento programmato del comprensorio sciistico comunale ed all'uso antincendio, hanno comportato una spesa complessiva di investimento pari ad € 2.140.666,00 (duemilionicentoquarantamilaseicentosestantasei/00) oltre IVA ed oneri di legge, pari ad un totale ad oggi complessivo pari ad € 2.614.930,92 (duemilioneisecentoquattordicimilanovecentotrenta/92);

**4 - di dare, inoltre, atto** che l'attribuzione di tale contributo straordinario trova risorsa di copertura all'interno del bilancio comunale 2024-2026, annualità 2024, nel trasferimento effettuato dalla Comunità Montana della Valle Camonica a favore del Comune di Corteno Golgi in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti in data 30/04/2024, protocollo così come approvato ai sensi delle rispettive deliberazioni di Giunta esecutiva n. 73 in data 08/04/2024 e Giunta comunale n. 26 in data 12/04/2024;

**5 - di dare altresì atto** che stante il contenuto della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, la quale al punto 2.3 "Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei" prevede che *"[...] Nel caso di agevolazioni o di finanziamenti erogati da un soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell'attività d'impresa (ad esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488), mancando la riconducibilità alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi, si propende per l'esclusione delle predette fattispecie dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità, atteso che l'art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente una correlazione con l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. La natura eccezionale delle disposizioni dettate dall'art. 3 esclude, inoltre, che possa farsi luogo ad una interpretazione estensiva delle norme. [...]"*, si ritiene non applicabile l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari al contributo straordinario in parola, e dunque non necessaria l'acquisizione di codice identificativo di gara (CIG) da associare a tale attribuzione;

**6 - di attestare** la conformità di tale utilizzo alle previsioni del protocollo di intesa di cui al precedente punto 4 ed alla norma dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) in quanto:

- la società "Baradello 2000 Spa" è una società mista pubblico - privata di cui è socio il Comune di Corteno Golgi (partecipazione assentita dal D.Lgs. n. 175/2016, art. 4, c. 7), costituita al fine della realizzazione e della gestione degli impianti di trasporto a fune, ed impiantistica strumentale connessa, funzionali al S.P.L. comunale di mobilità turistico-sportiva;
- la società "Baradello 2000 Spa" è concessionario gestore di tale S.P.L. comunale ai sensi della già citata concessione comunale prot. 8297, in data 24/12/2004, per la durata di anni 30, con scadenza il 31/12/2034;
- gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili alle fattispecie di investimento di cui all'art. 3, comma 18, lett. h), della Legge 24/12/2003, n. 350 (*i Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata*), così come richiesto anche dal protocollo di intesa sottoscritto con CMVC;
- l'intervento contributivo a favore della società che sarà erogato dal Comune rappresenta

una eccezionalità, in quanto extra ordinem, in considerazione delle citate necessità del singolo socio Comune di Corteno Golgi e della collettività da esso rappresentata;

- la proprietà di tale investimento, alla scadenza del diritto di superficie citato in premessa, rimarrà comunque in capo al Comune ai sensi dell'art. 953 c.c., proprietario del sedime;

- al fine dell'erogazione del citato contributo straordinario alla società, quale suo atto presupposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, viene approvato l'allegato schema di convenzione, ritenuto conforme alle norme citate e meritevole di approvazione, che disciplina le modalità di trasferimento, sotto forma di contributo straordinario, della somma citata a favore della società "Baradello 2000 S.p.A." e le obbligazioni in capo ad essa per beneficiarne;

**7 - di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione di suddetta convenzione con la società "Baradello 2000 SpA";

**8 - di autorizzare**, a cascata, agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

**9 - di demandare** all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

Con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.


\*\*\*\*\*





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**  
(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge e contestualmente trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Addì 11 MAG. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.



IL SEGRETARIO COMUNALE



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE





**COMUNE DI CORTENO GOLGI**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Li, 29 APR. 2024

**DELIBERAZIONE N. 30 DEL 29 APR. 2024**

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione da sottoporre a Giunta Comunale avente per oggetto

Esame ed approvazione, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/20216, erogazione di un contributo straordinario alla società "Baradello 2000 SpA" e del connesso schema di convenzione relativi al realizzato invaso artificiale all'interno del demanio sciabile comunale, funzionale all'innervamento programmato e funzionale anche ad uso antincendio e, successivamente alla futura eventuale concessione di derivazione acqua superficiale ad uso promiscuo, ad uso acquedottistico.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267**

**REGOLARITA' CONTABILE**

In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere  
 Favorevole      ( ) Contrario in quanto \_\_\_\_\_

( ) Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria



**REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere  
 Favorevole      ( ) Contrario in quanto \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area



**ATTO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

Il Responsabile dell'Area ASSUME L'IMPEGNO DI SPESA ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 54 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi

Eserc. Finanz.	2024			
Impegno	Importo	Capitolo	PdC finanz.	
282	€ 1.000.000,00	3410	2.04.23.02.001	

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria

